

CAMERA DEI DEPUTATI N. 852

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CASINI CARLO**

Presentata il 15 luglio 1987

Nuove norme sui Consigli giudiziari

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Gli interventi del Parlamento nel settore della giustizia si sono fatti in questi ultimi tempi particolarmente frequenti e penetranti: basti pensare alle recenti leggi in materia di custodia cautelare, di arresti in flagranza, di competenze dei pretori e dei giudici conciliatori. Basti riflettere sulla istituzione dei cosiddetti « Tribunali della libertà » e sulla riforma del sistema penale. Infine non si dimenticherà l'approvazione della nuova delega per l'emanaazione del codice di procedura penale.

A queste trasformazioni ampie della normativa sostanziale e processuale dovrebbe accompagnarsi una revisione complessiva delle strutture giudiziarie.

È giusto insistere sulla necessità di una riforma complessiva per evitare che

single iniziative portino a risultati disarmonici e contraddittori.

Sotto questo profilo la sede naturale per un progetto legislativo organico sarebbe l'ordinamento giudiziario ed anche le questioni concernenti i consigli giudiziari e gli incarichi direttivi troverebbero qui giusta collocazione.

Né si deve dimenticare che presso il Ministero di grazia e giustizia esiste una apposita commissione incaricata dello studio della riforma dell'ordinamento giudiziario, presieduta dal primo presidente della Corte di cassazione.

Tuttavia sembra opportuno intanto avviare una riforma settoriale, purché sia fatta nella prospettiva della più ampia modifica. In ogni caso è giusto semplificare i momenti elettorali all'interno della magistratura ordinaria (le elezioni del

Consiglio superiore della magistratura e dei Consigli giudiziari avvengono oggi in momenti diversi anche perché diversa è la durata in carica dei due organismi, e ciò è l'occasione per una più ampia revisione).

L'articolato che viene proposto tiene conto del lavoro compiuto nella IX legislatura dalla Commissione Giustizia della Camera e dal suo comitato ristretto, ma — alla luce di più mature riflessioni — lo integra e lo modifica.

In primo luogo va posto il problema di un apposito Consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione. Fino ad ora per tutti i magistrati della Suprema corte provvede il Consiglio giudiziario di Roma. Vi è però una evidente disarmonia. La competenza della Cassazione riguarda l'intero territorio nazionale, non solo il distretto di Roma. Si tratta, cioè di scegliere fra il criterio della residenza dell'ufficio (criterio attuale) e quello della competenza. Noi preferiamo il secondo: non vediamo infatti che titolo possano avere i magistrati degli uffici, collegati con la Corte d'appello di Roma — a differenza dei colleghi delle altre Corti d'appello — per provvedere sugli affari concernenti la Corte di cassazione.

È stato autorevolmente affermato (Fortuna: « La riforma dell'ordinamento giudiziario » in *Quaderni di Giustizia*, ottobre 1984) che il sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti espressione della Associazione nazionale magistrati, ha finito per introdurre in seno al Consiglio superiore della magistratura il male della politicizzazione, perché non si può negare che le correnti medesime costituiscono oggi organismi aventi indirizzi ideologici e culturali collaterali a quelli dei maggiori partiti dello schieramento parlamentare, con conseguente sospetto (quanto meno) di collegamenti disdicevoli. Perciò l'applicazione di tale metodo ai Consigli giudiziari appare sconsigliabile.

Si tratta perciò di assicurare una possibilità di successo anche a candidati che non siano espressione necessaria delle correnti. Per questo appare utile il correttivo del « *panachage* ».

Per quanto riguarda le funzioni dei Consigli giudiziari esse devono essere potenziate, ma senza tentare di ripetere in sedicesimo tanti piccoli Consigli superiori della magistratura. Quest'ultimo è un organo di dignità costituzionale previsto dalla Costituzione e i suoi poteri non possono essere regionalizzati.

Infine, sulla *vexata quaestio* della « rotazione degli incarichi direttivi » riteniamo che occorra respingere ogni impostazione aprioristica o ideologicamente astratta. Vi sono capi che sanno ben svolgere i loro compiti e che svolgendoli acquisiscono sempre maggiore esperienza e stima.

Non utilizzare questo patrimonio fino in fondo significa non migliorare la efficienza della macchina giudiziaria, ma — al contrario — aggravarne i difetti. Rapidi periodi di rotazione rischiano poi di rendere il personale di cancelleria — che invece è permanente — l'unica vera guida degli uffici. Vi sarebbe, ancora, il pericolo di un disamoramento dei capi degli uffici.

Ma — certo — non si può negare che possono darsi posizioni cristallizzate, che sono nocive, specie se non sostenute da capacità superiori alla media. Se dunque il principio della rotazione, inteso in modo rigido è da rifiutarsi, un controllo periodico sulle dirigenze degli uffici sembra opportuno perché i capi efficienti abbiano conferma. Inoltre il periodo minimo di dirigenza non dovrebbe essere troppo breve per evitare i rischi sopra prospettati. In ogni caso le nuove disposizioni non dovrebbero avere effetto retroattivo per gli attuali dirigenti degli uffici.

Circa la distribuzione del lavoro negli uffici giudiziari il giusto intento di eliminare l'arbitrio non consente che le decisioni siano rimesse ai Consigli giudiziari. Occorre invece una predeterminazione per legge dei criteri, all'interno dei quali i capi degli uffici possano muoversi con relativa flessibilità.

Queste sommarie linee illustrano l'articolato che si raccomanda alla approvazione della Camera dei deputati.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

COMPOSIZIONE ED ELEZIONI

ART. 1.

(Composizione).

1. Il Consiglio giudiziario è costituito presso la Corte suprema di Cassazione e presso ogni Corte d'appello.

2. Del primo sono componenti elettivi nove magistrati di Cassazione in servizio nei corrispondenti uffici e, di diritto, il primo presidente della Corte di Cassazione che lo presiede ed il procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

3. Dei secondi sono componenti elettivi magistrati in servizio negli uffici giudiziari del corrispondente distretto, in numero di sette se l'organico complessivo è inferiore alle duecentocinquanta unità alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per le elezioni dei Consigli giudiziari, in numero di nove negli altri casi. Sono componenti di diritto il presidente della Corte d'appello, che lo presiede, ed il procuratore generale.

4. Dei componenti elettivi almeno uno deve esercitare funzioni giudicanti ed uno funzioni requirenti.

5. Il Consiglio giudiziario elegge il segretario tra i suoi componenti a maggioranza e a scrutinio segreto.

ART. 2.

(Eleggibilità).

1. Per l'eleggibilità, le incompatibilità, la sospensione e la decadenza dei componenti del Consiglio giudiziario valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195.

2. I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono far

parte dei Consigli giudiziari e i componenti dei Consigli giudiziari non possono far parte del Consiglio superiore della magistratura.

3. Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio giudiziario per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni, nonché i componenti del Consiglio superiore della magistratura nel quadriennio successivo alla scadenza dell'incarico.

ART. 3.

(Sistema di elezione).

1. I componenti elettivi del Consiglio giudiziario sono eletti dai magistrati in servizio negli uffici giudiziari del collegio elettorale, mediante sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti.

2. Le liste, a pena di inammissibilità, debbono essere presentate da magistrati in servizio negli uffici giudiziari del collegio elettorale, in numero non inferiore al 5 per cento degli elettori, e debbono comprendere almeno un candidato che eserciti funzioni giudicanti ed uno che eserciti funzioni requirenti.

3. Ogni elettore non può sottoscrivere più di una lista.

ART. 4.

(Svolgimento delle elezioni).

1. Almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le elezioni, il Consiglio giudiziario uscente provvede a costituire l'ufficio elettorale presso la Suprema Corte di Cassazione o la Corte d'appello, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti fra i magistrati in servizio nella Corte di Cassazione o nel distretto e presieduto dal più anziano dei membri effettivi.

2. Le liste vanno presentate all'ufficio elettorale entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

3. Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza non superiori alla metà, arrotondata per ec-

cesso, dei componenti da eleggere e con facoltà di indicazione anche in liste diverse da quella votata in numero non superiore a due se i componenti elettivi sono sette, non superiore a tre negli altri casi.

ART. 5.

(Epoca delle elezioni).

1. Le elezioni dei Consigli giudiziari hanno luogo ogni quattro anni in coincidenza con le elezioni del Consiglio superiore della magistratura.

2. I seggi elettorali costituiti per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura funzionano anche per l'elezione dei Consigli giudiziari.

ART. 6.

(Assegnazione dei seggi).

1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti si effettua dividendo il numero dei voti validi attribuiti a ciascuna lista per il quoziente elettorale, ottenuto dividendo la somma complessiva dei voti validamente espressi per il numero dei seggi da attribuire.

2. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti risultano dividendo la cifra elettorale della lista per il quoziente elettorale.

3. Se i seggi come sopra assegnati non esauriscono il numero dei seggi da attribuire, quelli residui sono assegnati alle liste che hanno i maggiori resti.

4. Nell'ambito di ciascuna lista sono eletti i candidati che, nei limiti dei posti assegnati alla lista stessa, hanno, nell'ordine, riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il candidato che precede secondo l'ordine della lista.

5. Qualora, effettuate le suddette operazioni, risulti non assegnato uno dei posti vincolati di cui al comma 4 dell'articolo 1 si procede sostituendo al magistrato ultimo eletto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, il can-

didato nella stessa lista che, avendo riportato il maggior numero di preferenze, assicuri la copertura del posto vincolato scoperto.

6. Sono escluse dalle operazioni di assegnazione le liste che abbiano riportato meno del 5 per cento del numero dei votanti.

ART. 7.

*(Contestazioni relative
alle operazioni elettorali).*

1. L'ufficio elettorale previsto dal comma 1 dell'articolo 4 decide sulle contestazioni insorte durante le operazioni di voto.

2. Delle contestazioni e delle decisioni relative si dà atto nel verbale delle operazioni elettorali.

ART. 8.

(Reclami).

1. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio giudiziario, cui debbono pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

2. Il Consiglio giudiziario decide sui reclami entro quindici giorni dal termine di cui al comma 1.

ART. 9.

(Funzionamento dei Consigli giudiziari).

1. Per la validità delle delibere del Consiglio giudiziario è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti elettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

2. I trasferimenti di componenti del Consiglio giudiziario nell'ambito di uffici della suprema Corte di Cassazione o del medesimo distretto non importano sostituzione.

3. Se alcuno dei componenti elettivi è chiamato a ricoprire il posto di presidente della Corte d'appello o è trasferito dal distretto di elezione presso la Suprema Corte o in altro distretto, ovvero versa in una causa non temporanea di impedimento, viene sostituito con il magistrato che lo segue, con il maggior numero di preferenze, tra i non eletti della sua lista; ove necessario si applicano i criteri stabiliti nel comma 5 dell'articolo 6.

CAPO II.

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

ART. 10.

(Competenza per territorio).

1. Il Consiglio giudiziario esercita le proprie funzioni nei confronti degli uffici giudiziari del collegio elettorale.

ART. 11.

(Attribuzioni).

1. Il Consiglio giudiziario ha le seguenti attribuzioni:

a) esprime pareri al Consiglio superiore della magistratura circa la progressione nelle categorie dei magistrati e il conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori, nonché, a richiesta dell'organo di autogoverno, sul conferimento di uffici direttivi e sul rilascio di autorizzazioni ad assumere incarichi che comportino attività estranee a quelle istituzionali dei magistrati;

b) esamina le proposte formulate annualmente dai titolari degli uffici sulla divisione in sezioni, la destinazione dei magistrati e la sostituzione nei casi di impedimento temporaneo ove non prevista per legge, nonché i reclami dei magi-

strati interessati. Formula le proprie osservazioni al riguardo e trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura unitamente ai verbali delle assemblee degli uffici convocate ai sensi dell'articolo 16;

c) redige annualmente, nel mese di novembre, una relazione sulle difficoltà e deficienze degli uffici giudiziari, indicando eventuali disfunzioni e formulando proposte per migliorare l'organizzazione dei servizi. Trasmette il documento sia al procuratore generale, che deve tenerne conto nella relazione annuale, sia ai titolari degli uffici direttivi;

d) segnala ai titolari dell'azione disciplinare fatti suscettibili di valutazione disciplinare dei quali sia venuto a conoscenza nell'ambito delle sue attribuzioni;

e) svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge o che gli venga affidato dal Consiglio superiore della magistratura, anche al solo fine di fornire informazioni.

CAPO III

FUNZIONAMENTO

ART. 12.

(Insediamento).

1. Il primo presidente della Corte di Cassazione e il presidente della Corte d'appello convocano i rispettivi Consigli giudiziari entro venti giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali.

2. Nella prima seduta il Consiglio giudiziario elegge il segretario.

ART. 13.

(Pubblicità delle deliberazioni).

1. Le deliberazioni sono rese pubbliche rispettivamente presso la Suprema corte di Cassazione o presso la Corte d'appello ed i tribunali del distretto, salvo che il Consiglio giudiziario disponga altrimenti

o che per il loro contenuto possano arrecare pregiudizio a singole persone. Le deliberazioni vengono in ogni caso trasmesse in copia al Consiglio superiore della magistratura.

3. Debbono rimanere segreti i voti e le opinioni relative a persone e ad atti per i quali il Consiglio giudiziario lo decida.

ART. 14.

(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia).

1. Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà:

a) di richiedere al Consiglio giudiziario informazioni circa il funzionamento della giustizia nel distretto;

b) di richiedere copia di tutti gli atti del Consiglio giudiziario, anche ricoperti dal segreto, al fine di promuovere l'azione disciplinare;

c) di intervenire alle riunioni del Consiglio giudiziario su richiesta del medesimo, anche tramite un suo delegato.

ART. 15.

(Vigilanza del Consiglio superiore della magistratura e scioglimento del Consiglio giudiziario).

1. Il Consiglio giudiziario svolge la propria attività sotto la vigilanza del Consiglio superiore della magistratura. Ne è disposto lo scioglimento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio superiore della magistratura, se il funzionamento ne diviene impossibile.

2. Le nuove elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento.

ART. 16.

(Assemblea degli uffici).

1. L'assemblea dei magistrati è convocata e presieduta per ogni ufficio dal tito-

lare per discutere di questioni attinenti all'organizzazione degli uffici medesimi:

a) annualmente entro il 15 ottobre, in sede di formulazione delle proposte di cui alla lettera b) dell'articolo 11;

b) su richiesta scritta di almeno il 40 per cento dei magistrati dell'Ufficio;

c) quando il Consiglio giudiziario o il titolare dell'ufficio lo ritengano opportuno.

2. L'ordine del giorno è preventivamente reso pubblico a mezzo affissione negli uffici interessati.

3. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio ed esprime il proprio avviso esclusivamente su questioni relative all'organizzazione e al funzionamento dei servizi.

4. Dell'assemblea si redige verbale che viene trasmesso al Consiglio giudiziario e che deve raccogliere le osservazioni espresse dai partecipanti e i rilievi del dirigente.

ART. 17.

(Uffici direttivi).

1. Sono considerati direttivi i seguenti uffici:

a) il presidente della Corte di Cassazione;

b) procuratore generale presso la Corte di Cassazione; presidente aggiunto della Corte di Cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

c) presidente di sezione e avvocato generale della Corte di Cassazione;

d) presidente di Corte d'appello e procuratore generale presso la stessa corte;

e) avvocato generale di sezione distaccata di Corte di appello;

f) presidente del tribunale per i minorenni, procuratore della Repubblica

presso lo stesso tribunale e presidente della sezione di sorveglianza;

g) presidente di tribunale e procuratore della Repubblica;

h) dirigente dell'ufficio istruzione nelle sedi indicate dalla legge 22 dicembre 1973, n. 884;

i) pretore dirigente nelle sedi in cui tale funzione è riservata a magistrati di appello.

ART. 18.

(Nomina).

1. Gli uffici direttivi sono conferiti, a domanda, dal Consiglio superiore della magistratura, il quale, nel deliberare, tiene conto anche dei pareri previsti dalla lettera a) dell'articolo 11.

2. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

ART. 19.

(Durata dell'ufficio).

1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica quattro anni.

2. Fuori dei casi relativi alle lettere a), b) e c) dell'articolo 17, la rinnovazione dell'incarico nel medesimo ufficio direttivo è consentita per una sola volta.

3. Per il termine di due anni dal conferimento dell'incarico, il titolare di un ufficio direttivo non può essere assegnato a funzioni diverse o trasferito ad altra sede se non per gravi motivi di salute o di famiglia.

ART. 20.

(Condizioni per la nomina).

1. Gli uffici direttivi della magistratura di merito non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo ha luogo entro il successivo biennio.

ART. 21.

(Proroga).

1. È eccezionalmente ammessa la proroga dell'incarico direttivo soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e per il tempo in cui tale impossibilità permane.

ART. 22.

*(Cessazione dall'ufficio
per scadenza dell'incarico).*

1. Al magistrato che cessa dall'incarico, può essere conferito un ufficio direttivo in sede giudiziaria diversa anche della stessa regione.

ART. 23.

(Funzioni giurisdizionali).

1. Il presidente della Corte d'appello, il presidente del tribunale e il pretore titolare possono esercitare funzioni giurisdizionali soltanto presso la sezione dei rispettivi uffici indicata a tal fine nella tabella annuale.

ART. 24.

(Funzioni di collaborazione direttiva).

1. Esercitano funzioni di collaborazione direttiva, insieme alle altre funzioni giudiziarie, i titolari dei seguenti uffici:

a) presidente di sezione e avvocato generale di Corte di appello;

b) presidente di sezione di tribunale;

c) consigliere istruttore aggiunto;

d) procuratore della Repubblica aggiunto;

e) dirigente di sezione di procura.

ART. 25.

(Nomina e durata dell'ufficio).

1. Gli uffici di collaborazione direttiva sono conferiti dal Consiglio superiore della magistratura a domanda dei magistrati interessati e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario competente.

2. I titolari degli uffici di cui all'articolo 24 durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

3. È ammessa la proroga dell'incarico soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e solo per il tempo in cui permane tale impossibilità.

ART. 26.

(Criteri per l'assegnazione degli affari giudiziari).

1. I criteri oggettivi per l'assegnazione degli affari giudiziari sono i seguenti:

a) la materia degli affari;

b) l'ordine cronologico di iscrizione a ruolo o nei registri, attestato dal funzionario responsabile del servizio;

c) il turno di servizio dei magistrati riferito alla data ultima dei fatti che formano oggetto del procedimento;

d) l'ordine alfabetico dei cognomi degli attori, dei ricorrenti, degli imputati o, in difetto, delle parti offese.

2. Ai fini dell'assegnazione degli affari secondo la materia possono essere istituite unità specializzate. Nella formazione delle unità specializzate si tiene conto della attitudine di ciascun magistrato desunta dalla precedente esperienza professionale, degli studi effettuati e dalla partecipazione ai corsi di aggiornamento scientifico.

3. Il magistrato può essere destinato ad altra unità specializzata soltanto dopo il decorso di due anni, salvo particolari esigenze di servizio. L'unità specializzata può essere costituita anche da un solo magistrato.

4. Nelle unità specializzate di cui ai commi 2 e 3 e nelle sezioni specializzate costituite in base alla legge, non sono ammesse assegnazioni secondo ulteriore suddivisione della materia.

ART. 27.

*(Tabelle annuali
degli uffici giudiziari).*

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno i dirigenti degli uffici nel trasmettere ai Consigli giudiziari le tabelle dell'anno successivo, indicano i criteri, tra quelli enunciati nell'articolo 26, ritenuti più idonei al fine delle assegnazioni di processi.

2. I Consigli giudiziari formulano le proposte per la composizione delle tabelle dell'anno successivo, tenuto conto dei criteri prescelti per l'assegnazione dei processi.

3. Il Consiglio superiore della magistratura forma le tabelle annuali degli uffici giudiziari dei vari distretti approvando o stabilendo i criteri più idonei tra quelli indicati nell'articolo 26.

4. In caso di difformità il Consiglio superiore stesso provvede alla scelta dei criteri.

ART. 28.

(Assegnazione degli affari giudiziari).

1. I Consigli giudiziari, nell'ambito distrettuale, vigilano sull'applicazione dei criteri determinati secondo gli articoli precedenti.

2. Il dirigente dell'ufficio assegna gli affari seguendo i criteri determinati a norma degli articoli precedenti.

3. Negli uffici costituiti in sezioni il dirigente dell'ufficio assegna tra esse gli affari seguendo i medesimi criteri.

4. Il dirigente della sezione provvede nello stesso modo tra i magistrati che la compongono.

5. I dirigenti degli uffici e delle sezioni possono assegnare gli affari in deroga ai criteri oggettivi o revocare le as-

segnazioni già disposte con provvedimento motivato, nel caso di eccessivo carico di lavoro o per altre ragioni.

6. I provvedimenti di assegnazione in deroga e di revoca sono motivati e immediatamente comunicati ai magistrati interessati.

7. Il provvedimento di revoca è immediatamente comunicato al Consiglio giudiziario.

8. Avverso i provvedimenti di assegnazione in deroga e della revoca è ammesso ricorso da parte del magistrato interessato al Consiglio superiore della magistratura, il quale decide senza ritardo ed inoppugnabilmente, tenuto conto delle osservazioni del dirigente dell'ufficio. Nelle more del procedimento il magistrato investito può compiere gli atti urgenti ed irripetibili ai sensi dell'articolo 69 del codice di procedura penale.

ART. 29.

(Immutabilità dell'assegnazione e sostituzioni).

1. L'assegnazione degli affari è immutabile fino alla loro definizione, salvi gli effetti delle supplenze, i casi di applicazione e di mutamento nella composizione dell'ufficio e delle tabelle, e salvo quanto, disposto nell'articolo 28.

2. Le sostituzioni ammesse dalle leggi processuali per il compimento di singoli atti nei casi indispensabili sono disposte dai dirigenti gli uffici o le sezioni con provvedimento succintamente motivato.

3. Qualora lo richiedano la complessità, l'entità o l'urgenza di una istruttoria penale, il magistrato incaricato nella trattazione del relativo affare può essere coadiuvato da uno o più magistrati dello stesso ufficio, indicati dal dirigente con provvedimento motivato.

ART. 30.

(Reversibilità delle funzioni).

1. Ai magistrati possono essere conferite, a loro domanda, funzioni per le

quali è richiesta una qualifica inferiore a quella relativa all'ufficio che ricoprono.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 31.

(Decorrenza degli incarichi).

1. Per i magistrati titolari di uffici direttivi o di collaborazione direttiva, la durata degli incarichi medesimi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 32.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. I Consigli giudiziari in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge sono sciolti e debbono essere immediatamente rinnovati secondo le disposizioni del capo I della presente legge. Fino all'avvenuto rinnovo le funzioni sono esercitate dai Consigli giudiziari in carica.

3. I Consigli giudiziari che vengono così eletti durano in carica fino al rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.